

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (84) 666

Vol. 1984/0245

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

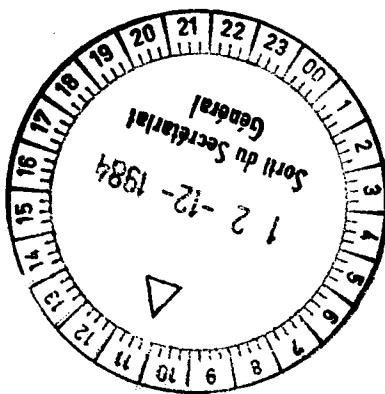
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(84) 666 def.

Bruxelles, 30 novembre 1984

Progetto di
Protocollo recante revisione
del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee dell'8 aprile 1965 per quanto
riguarda i membri del Parlamento europeo



COM(84) 666 def.

Progetto

di revisione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità,
dell'8 aprile 1965, da sottoporre dalla Commissione al Consiglio,
in conformità degli articoli 236 CEE, 204 CECA e 96 CEEA

(a seguito di una domanda del Parlamento del 14.11.1983)

Relazione

PRECEDENTI

1. Il Parlamento, con lettera del suo Presidente datata 11 ottobre 1983, ha trasmesso al Consiglio la risoluzione del 15 settembre 1983 sullo statuto dei suoi membri, insieme ad alcuni testi elaborati dal suo Ufficio di presidenza ampliato, in conformità del paragrafo 3 della risoluzione precitata.

I testi constano di due parti:

- Parte A : Remunerazioni e diritti sociali
- Parte B : Adattamento del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'8 aprile 1965.

Nell'allegato I sono presentati la risoluzione e i testi che l'accompagnano.

2. La parte A contiene le disposizioni relative allo statuto sociale e materiale dei membri del Parlamento al quale nella materia spetta un diritto d'iniziativa in virtù dell'articolo 13 dell'Atto del 20.9.1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto.

Conformandosi all'articolo 13 dell'Atto citato il Consiglio ha consultato la Commissione con lettera del 9.12.1983.

La Commissione sta attualmente esaminando tali disposizioni e si ripromette di presentare in seguito al Consiglio il suo parere.

3. Il presente progetto riguarda invece la parte B che riguarda l'adattamento del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'8 aprile 1965. Tale materia rientra nell'articolo 13 dell'Atto del 20.9.1976 cosicché il Parlamento non dispone di diritto d'iniziativa; quindi, con lettera del suo Presidente del 14 novembre 1983, esso ha trasmesso la parte B alla Commissione pregandola di volerla sottoporre al Consiglio conformemente alle procedure del caso.

ESAME DELLA DOMANDA DEL PARLAMENTO

1. Contenuto

La revisione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità auspicata dal Parlamento dovrebbe realizzare la massima equiparazione possibile tra i membri del Parlamento, definendone lo statuto a livello comunitario piuttosto che in rapporto al diritto nazionale. Mentre l'attuale Protocollo presuppone lo spostamento del parlamentare europeo dal suo paese d'origine verso il luogo di lavoro per partecipare all'attività parlamentare, lo statuto proposto tiene conto del fatto che il parlamentare e la sua famiglia si insediano, al pari dei membri delle altre istituzioni e del loro personale, presso il luogo di lavoro.

Lo statuto comune dovrebbe garantire:

- la libertà di movimento all'interno della Comunità;
- il diritto di rifiutare una testimonianza;
- l'immunità parlamentare;
- eventuali agevolazioni per il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro dell'Assemblea.

Segue il testo delle disposizioni che il Parlamento chiede alla Commissione di introdurre in un progetto di revisione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità che quest'ultima dovrebbe sottoporre al Consiglio (+):

Articolo 8

(comma unico che sostituisce il precedente primo comma, dopo soppressione del secondo comma)

Il movimento dei membri dell'Assemblea all'interno della Comunità non è soggetto ad alcuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere.

Articolo 9

(par. 1 invariato, aggiunta di un nuovo par. 2)

1.

2. I membri dell'Assemblea possono rifiutare di testimoniare nella misura in cui la loro deposizione si riferisce alla loro attività di membri del Parlamento europeo. Subordinatamente alle stesse condizioni è vietato il sequestro di documenti.

Articolo 10 (nuovo)

I membri dell'Assemblea non possono essere arrestati o perseguiti in giustizia in nessuno Stato membro.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri. Il regolamento dell'Assemblea prevede disposizioni specifiche a tale scopo.

Articolo 19 bis (nuovo)

Gli articoli 12, lettere da b) a e), 14 e 18 sono applicabili anche ai membri dell'Assemblea.

(*) L'attuale testo completo degli articoli in questione figura nell'allegato II.

2. Valutazione

La domanda del Parlamento nell'insieme appare giustificata, sempreché vengano precisati alcuni limiti dei privilegi e delle immunità e siano introdotti alcuni miglioramenti formali.

Per quanto riguarda la libertà di movimento

Il Protocollo non può garantire la libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo se non nella misura in cui essi siano effettuati nel quadro dell'esercizio del loro mandato.

Tale restrizione può essere introdotta modificando nel modo seguente l'attuale articolo 8 del Protocollo:

"Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento di membri del Parlamento nell'esercizio del loro mandato all'interno della Comunità".

Per quanto riguarda il trasferimento di domicilio

A fini di chiarimento e in armonia con l'obiettivo del Parlamento, vale a dire di concedere il diritto di trasferimento del domicilio soltanto per i luoghi di lavoro dell'Assemblea (cfr. pag. 3 punto 6 c) della proposta: "che i membri possano risiedere nel luogo o nei luoghi) dove l'istituzione esercita la sua attività), è possibile pensare alla seguente formulazione:

"Gli articoli 12, lettere b) - e) e 14 sono applicabili ai membri del Parlamento che stabiliscono la loro residenza in uno dei luoghi di lavoro dell'Assemblea."

Inoltre, tale disposizione troverebbe un collocamento migliore nel capitolo "Membri del Parlamento" piuttosto che tra le disposizioni generali.

Viene pertanto proposto di introdurre il testo sopra riportato nell'articolo 8 a sostituzione del secondo comma, piuttosto di introdurre un articolo 19 bis come auspicato dal Parlamento.

Per quanto riguarda il rinvio all'articolo 18 che figura nel testo del Parlamento, esso sarebbe sostituito da una modifica dell'articolo in questione, aggiungendo "nonchè ai membri dell'Assemblea" dopo "agli altri agenti delle Comunità".

Riepilogo

Le modifiche riguarderebbero quindi gli articoli 8, 9, 10 e 18 e non occorrerebbe aggiungere un articolo 19 bis.

E' allegato un progetto di revisione (allegato III).

MIGLIORAMENTI FORMALI DEL PROTOCOLLO REALIZZABILI IN TALE OCCASIONE

L'articolo 15 del Protocollo è attualmente superato dall'articolo 24 del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee. Si potrebbe quindi approfittare del progetto di modifica per adattare anche l'articolo 15.

Domanda del Parlamento europeo
=====

Parlamento Europeo

Il Presidente

Strasburgo, 14.9.1983

Sig. Gaston THORN
Presidente della Commissione
Commissione delle Comunità
europee
200 rue de la Loi
B - 1040 BRUXELLES

Signor Presidente,

Facendo seguito ad una risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 15 settembre 1983, l'Ufficio di Presidenza Ampliato ha approvato nella riunione del 29 settembre un progetto di statuto che modifica in particolare il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'8 aprile 1965. Il progetto è stato inviato al Consiglio l'11 ottobre 1983.

Ho l'onore di trasmetterLe tale proposta pregando la Commissione di voler sottoporre al Consiglio, secondo le procedure del caso, il testo contenente le modifiche del Protocollo sui privilegi e sulle immunità.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

P. DANKERT

PARLAMENTO EUROPEO
UFFICIO DI PRESIDENZA AMPLIATO

PROPOSTA
per uno
statuto comune dei membri
del Parlamento europeo

Parte B : Adattamento del Protocollo sui privilegi e sulle
immunità dell'8 aprile 1965

29 settembre 1983

Il gruppo di lavoro ha constatato, sin dall'inizio dei suoi lavori, che le disposizioni (1) contenute nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità dei Membri del Parlamento europeo dell'8 aprile 1965 richiedono delle modifiche e dei complementi. Il 19 settembre 1960 il gruppo di lavoro ha deciso di sa sottoporre, in particolare, le modifiche necessarie, affinché il Parlamento europeo fosse, se del caso, sottoposto agli Stati membri proposte adeguate.

Riguardo alla procedura va infatti notato che il Protocollo sui privilegi e sulle immunità, quale testo direttamente connesso con il trattato di fusione, è un trattato degli Stati membri e come tale può essere modificato soltanto mediante trattato stipulato tra gli Stati membri.

La Commissione (conformemente all'articolo 136 del Trattato CEE) ha evidentemente il diritto di proporre emendamenti ai trattati nonché al protocollo. Su tale proposta d'emendamento il Parlamento viene solitamente ascoltato. E in ogni caso assolutamente possibile che il Parlamento elabori proposte e le sottoponga alla Commissione per l'avvio della procedura prevista dall'art. 236 del Trattato CEE, procedura che deve essere approvata dai parlamenti di tutti gli Stati membri.

Il punto concerne il contenuto, il capitolo III del Protocollo, intitolato "Membri dell'Assemblea", disciplina più esattamente soltanto alcuni settori dello status dei deputati :

- protezione contro perseguimento in giudizio a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (articolo 9)
- protezione contro procedimento giudiziario (articolo 10)
- esenzioni in materia di viaggi (articolo 8).

Confrontato con lo status giuridico stabilito dal Protocollo per i deputati con i termini degli altri organi (ossia i Membri della Commissione, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti) indica immediatamente il punto di partenza fondamentale diverso delle disposizioni in vigore per i Membri del Parlamento:

all'epoca in cui venne redatto il Protocollo i Membri del Parlamento non erano necessariamente Membri del parlamento di uno Stato membro. Il loro status in seno al Parlamento europeo derivava dallo status nazionale. Risultava pertanto legittimo concepire le regole comuni

che sono riportate in allegato.

I Membri del Parlamento valgono gli articoli 8-12.

nitare in materia di status soltanto quali complementi, e, riguardo al contenuto, partire dal presupposto che l'attività in seno al Parlamento europeo venisse esercitata soltanto quale professione secondaria.

5. A partire dalle elezioni dirette, questa posizione di partenza è mutata radicalmente, ma il protocollo non è stato modificato in conformità:

La stragrande maggioranza dei Membri non fa più contemporaneamente parte di un parlamento nazionale e per un gran numero di Membri l'attività in seno al Parlamento europeo costituisce la professione principale. Va altresì ricordato che il mandato dei deputati non deriva più da una decisione del rispettivo parlamento nazionale, ma dall'elezione universale, diretta, dei popoli che formano la Comunità.

6. Da queste circostanze, mutate dopo le elezioni ed a seguito delle stesse, risulta che attualmente i Membri del Parlamento europeo assumono la loro carica - e la devono esercitare - in modo assolutamente uguale a quello dei Membri degli altri organi, nominati per un determinato periodo. Partendo dallo status giuridico stabilito dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità per i Membri della Commissione, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti, si hanno pertanto le seguenti conclusioni:

- a) Lo status quale membro, a titolo di occupazione principale, di un organo comunitario esige un trattamento quanto più possibile uguale di tutti i Membri ed una definizione di tale status a livello comunitario.
- b) Lo status quale Membro, a titolo di occupazione principale, di un organo comunitario esige la concessione della massima libertà di circolazione all'interno della Comunità, al fine di adempiere efficacemente la funzione assegnata all'organo.
- c) Infine, lo status di occupazione principale quale Membro di un organo comunitario esige la possibilità di fermarsi durevolmente nel luogo (o nei luoghi) in cui il rispettivo organo esercita la sua attività, e ciò senza l'impedimento delle disposizioni legislative in materia di imposte e valuta, di diritto del lavoro, e di altre disposizioni di carattere amministrativo.

7. Per i Membri del Parlamento europeo detto status viene sinora attuato solo in modo molto lacunoso:

Il principio dell'uguaglianza di trattamento non vale per l'immunità parlamentare (2). Di fatto, conformemente all'articolo 10 del Protocollo,

(2) Il problema dell'uguaglianza di trattamento finanziario è già stato esaminato dal gruppo di lavoro. Cfr. la relazione dell'on. Simpson, doc. PE 62.529/riv.

esiste una specifica immunità comunitaria da ogni procedimento giudiziario a favore dei Membri del Parlamento europeo, senonché tale immunità si uniforma, rispettivamente, all'immunità "del loro paese". Pertanto, il Parlamento europeo deve sempre prima esaminare allorché viene avanzata una richiesta di revoca, quale diritto d'immunità vige nello Stato membro di cui un deputato ha la cittadinanza. Siccome anche il diritto procedurale rientra nel rispettivo diritto d'immunità nazionale, il Parlamento si vede attualmente costretto ad esaminare in ogni singolo caso se siano state rispettate le rispettive, prescritte, procedure nazionali (che divergono naturalmente tra di loro). Ciò non soltanto richiede tempo, ma comporta anche il pericolo di un'interpretazione inesatta del diritto nazionale. Già per questa ragione occorrerebbe assolutamente creare un diritto d'immunità europeo (3).

- a. Anche la libertà di circolazione dei Membri del Parlamento europeo all'interno dell'intera Comunità non viene sin ora rispettata in un modo adeguato. Infatti, l'articolo 8, comma 1, del Protocollo esonera soltanto il viaggiato per "recarsi al luogo di riunione dell'Assemblea o per ritornarne" da tutte le limitazioni di natura amministrativa o di altro genere. Per tutti i rimanenti viaggi valgono, ad es. a proposito del diritto di entrata in uno Stato della CE, le disposizioni generali dell'istrato: ed il soggiorno applicabili al cittadino della CE. Ciò significa, ad esempio, che si può negare l'ingresso ad un Membro che non sia in viaggio per recarsi al luogo di riunione del Parlamento, adducendo a pretesto la sicurezza e l'ordine pubblico.

Se come viaggi di un Membro del Parlamento europeo, conosciuti ai fini molteplici compiti, non possono essere limitati a viaggi per recarsi al luogo di riunione o per ritornarne, bisognerebbe modificare quest'articolo in modo da sopprimere, nell'articolo 8, le parole "che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano".

Il testo dell'articolo 8 del Protocollo parte inoltre evidentemente dal presupposto che i Membri del Parlamento europeo si recano al lavoro in tempo "temporaneo".

- b. La posizione particolare creata dall'articolo 2 dello statuto della Corte di giustizia per i giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee è del seguente tenore:

"I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole ed i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

La Corte, in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questa può essere giudicata, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale."

Senonché, in pratica, un numero sempre maggiore di deputati ritiene necessario motivare un domicilio fuori del suo paese d'origine, nel luogo di lavoro del Parlamento. A proposito dei Membri della Commissione - nominati come è noto addirittura soltanto per una durata di quattro anni - il Protocollo parte evidentemente dal presupposto di un trasferimento del domicilio al luogo di lavoro.

A questo trasferimento di domicilio in un altro Stato, per ragioni di servizio, si collega una serie di norme particolari, contenute negli articoli 12 e 14 del Protocollo, norme sinora in vigore soltanto per i funzionari, per i Membri della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti nonché per i Membri della banca (4).

Per i deputati che, per la durata del loro mandato, trasferiscono la loro residenza all'estero, in un luogo di lavoro degli organi comuni, risultano qui in particolare importanti:

- il diritto di importazione in franchigia della propria mobilia e dei propri effetti personali, ivi compresa un'autovettura,
- il diritto di libero trasferimento di valuta,
- l'escero dalle limitazioni relative all'immigrazione e dall'obbligo di registrazione degli stranieri,
- l'ulteriore validità del domicilio fiscale nel paese d'origine (per quanto concerne l'imposta sul reddito, sul patrimonio ed i diritti di successione).

Appare opportuno applicare detti principi del Protocollo anche ai Membri del Parlamento europeo, completando il Protocollo in conformità.

15. Tra le disposizioni che sinora non figurano nel Protocollo, ma che sono in vigore nel diritto parlamentare di alcuni Stati membri, vi è il diritto di astenersi dal deporre (5). Esso comporta che un deputato può far valere questo diritto, allorché deve deporre in tribunale su fatti di cui egli è tenuto a conoscenza nella sua qualità di deputato. Appare opportuno inserire nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità una disposizione al riguardo.

16. Testo degli articoli 12 e 14 in allegato.

Ad esempio, l'articolo 47 della Legge fondamentale tedesca: "I deputati hanno la facoltà di astenersi dal deporre in merito a persone che hanno confidato loro, nella loro qualità di deputati, dei fatti, oppure alle quali essi (i deputati) hanno confidato, in tale qualità, dei fatti, nonché in merito a questi fatti. Nella misura in cui è valido questo diritto d'astenersi dal testimoniare, è vietata la confisca di documenti.

11. Nel caso in cui il gruppo di lavoro approvi le surriportate modifiche e complementi del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, il seguente testo di legge potrebbe essere approvato quale risoluzione del Parlamento europeo ed essere trasmesso alla Commissione, al Consiglio ed ai governi degli Stati membri per l'avvio della procedura di modifica del Protocollo:

(per gli articoli da modificare, cfr. allegato II, colonna 2)

TESTO ATTUALE

CAPO III

MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli altri funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;

b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

DOMANDA DEL PARLAMENTO

Articolo 8 (par. 1 nuovo, il resto soppresso)

Il movimento dei membri dell'Assemblea all'interno della Comunità non è soggetto ad alcuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

"Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri dell'Assemblea nell'esercizio del loro mandato, all'interno della Comunità."

Gli articoli 12, lettere b) - e) e 14 sono applicabili ai membri dell'Assemblea che stabiliscono la loro residenza in uno dei luoghi di lavoro dell'Assemblea.

fz.
5.
mex II

TESTO ATTUALE

Articolo 9

I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti
o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio
delle loro funzioni.

DOMANDA DEL PARLAMENTO

(par. 1 invariato, aggiunta di un nuovo par. 2)

1.

2. I membri dell'Assemblea possono rifiutare di testimoniare nella misura in
cui la loro deposizione si riferisce alla loro attività di membri del
Parlamento europeo. Subordinatamente alle stesse condizioni è vietato il
sequestro di documenti.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Articolo 2

All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma :

(cfr. domanda del Parlamento)

Protocollo
sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee

(Allegato II)3.

TESTO ATTUALE

Articolo 10

Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano :

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

DOMANDA DEL PARLAMENTO

Articolo 10 (nuovo)

I membri dell'Assemblea non possono essere arrestati o perseguiti in giustizia in nessuno Stato membro.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri. Il regolamento dell'Assemblea prevede disposizioni specifiche a tale scopo.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Articolo 3

L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

(cf. domanda del Parlamento)

Protocollo
sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee

(Allegato II)4.

TESTO ATTUALE

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concessi ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

DOMANDA DEL PARLAMENTO

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Articolo 5

L'articolo 18 è completato dall'aggiunta dei termini "nonché ai membri dell'Assemblea" dopo "agli altri agenti delle Comunità."

2

5

mesp II

Protocollo
sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee

(Allegato II)5.

TESTO ATTUALE

DOMANDA DEL PARLAMENTO

Articolo 19 bis (nuovo)

Gli articoli 12, lettere b) - e), 14 e 18 sono applicabili anche ai
membri dell'Assemblea.

(1)

(2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

(1) cfr. pag. II.1

(2) cfr. pag. II.4

Progetto di
Protocollo recante revisione
del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee dell'8 aprile 1965 per quanto
riguarda i membri del Parlamento europeo

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Sua Maestà la Regina di Danimarca,
il Presidente della Repubblica federale di Germania,
il Presidente della Repubblica ellenica,
il Presidente della Repubblica francese,
il Presidente dell'Irlanda,
il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord,

VISTO l'articolo 96 del trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio,

VISTO l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

VISTO l'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica,

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 1983 sullo
statuto dei deputati del Parlamento europeo (1).

(1) GU n. C 277 del 17.10.1983, pag. 135

CONSIDERANDO che al momento della redazione del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, tutti i membri del Parlamento europeo erano designati da un parlamento nazionale e necessariamente membri dello stesso; che l'elezione diretta dei membri del Parlamento europeo ha mutato tale situazione senza peraltro che il Protocollo sia stato adattato;

CONSIDERANDO che la libertà di movimento all'interno della Comunità e la possibilità di risiedere, senza restrizioni amministrative, nei luoghi dove l'istituzione esercita la sua attività, già garantite dal suddetto Protocollo per quanto riguarda i membri delle altre istituzioni della Comunità, si impongono anche per i membri del Parlamento europeo nell'esercizio del loro mandato, onde garantire l'efficacia dell'istituzione;

CONSIDERANDO che pare altresì necessario riconoscere ai membri del Parlamento europeo il diritto di rifiutare una testimonianza davanti ad un organo giurisdizionale su fatti di cui hanno avuto conoscenza nella loro qualità;

CONSIDERANDO che nell'eventualità di una modifica del suddetto Protocollo occorre adattare il testo dell'articolo 15 del medesimo Protocollo a quello dell'articolo 24 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

HANNO DECISO di modificare gli articoli 8, 9, 10, 15 et 18 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ed HANNO DESIGNATO a tale scopo come plenipotenziari :

Sua Maestà il Re dei Belgi,

.....

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

.....

il Presidente della Repubblica federale di Germania,

.....

il Presidente della Repubblica ellenica,

.....

il Presidente della Repubblica francese,

.....

il Presidente dell'Irlanda,

.....

il Presidente della Repubblica italiana,

.....

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

.....

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

.....

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e
del Nord,

.....

I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e
debita forma, HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

Articolo unico

Il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è modificato come segue :

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 8

"Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri dell'Assemblea nell'esercizio del loro mandato, all'interno della Comunità.

Le disposizioni degli articoli 12, lettere b), c), d) ed e) e 14 sono applicabili ai membri dell'Assemblea che stabiliscono la loro residenza in uno dei luoghi di lavoro dell'Assemblea."

2. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"I membri dell'Assemblea possono rifiutare di testimoniare nella misura in cui la loro deposizione sia collegata alla loro attività di membri dell'Assemblea europea. Subordinatamente alle stesse condizioni è vietato il sequestro di documenti."

3. L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 10

~~I membri~~ dell'Assemblea non possono essere arrestati o perseguiti in giustizia in nessuno Stato membro.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri. Il regolamento dell'Assemblea prevede disposizioni specifiche a tale scopo."

4. All'articolo 15, i termini "all'unanimità" sono sostituiti dai termini "a maggioranza qualificata".

5. All'articolo 18 dopo i termini "agli altri agenti delle Comunità" sono inseriti i termini "nonché ai membri dell'Assemblea".

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme il calce al presente trattato.

Bruxelles, addì.....